

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA VILLA MARIA
PIA HOSPITAL DI TORINO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI
RICOVERO E SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL
RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA**

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;
- la Regione Piemonte, con nota prot. 24014 del 01/07/2021 (e con le successive note di rettifica e chiarimento prot. n. 25121 del 12/07/2021 e prot. n. 26504 del 21/07/2021), ha disposto che le ASL possano contrattare direttamente con le strutture accreditate interessate (del proprio o di altri territori) le prestazioni da erogarsi al fine del contenimento dei tempi di attesa nei limiti degli importi assegnati, che per l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle risultano essere di € 673.629,84;
- con nota prot. 0084776/P del 30/07/2021 le tre aziende dell'Area Omogenea Piemonte SUD-OVEST hanno inviato alla Regione i "Piani Operativi Aziendali per il recupero liste d'attesa – aggiornamento al 31/07/2021", illustrando le azioni per il governo dei tempi di attesa.

– con nota prot. n. 0081990/P del 23/07/2021 si è richiesto a tutti gli erogatori privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati all'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa, precisando che la scelta dell'ASL si sarebbe prioritariamente orientata verso quegli erogatori che avessero offerto una produzione idonea a soddisfare integralmente o in misura maggiore il fabbisogno di cui sopra, tenuto però anche conto, in base al criterio della prossimità al luogo di residenza, della distanza e delle vie di collegamento presenti, al fine di non creare eccessivo disagio alla popolazione residente;

– dalle risposte pervenute agli atti è emerso che meglio soddisfa le esigenze dell'ASL CN1 e dell' AO S. Croce e Carle per l'attività ambulatoriale e di ricovero il seguente soggetto erogatore: Struttura ospedaliera Maria Pia Hospital di Torino;

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società Maria Pia Hospital S.r.l. con sede legale in Torino, Strada Comunale di Mongreno 180, (CF/PI 01750610014), nel prosieguo Struttura,

– titolare struttura Maria Pia Hospital di Torino, Strada Comunale di Mongreno, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto

– rappresentata dal Dr Gianni Belletti, Amministratore Delegato con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del

presente accordo presso la sede della Struttura medesima

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del presente contratto concerne l’esecuzione, da parte della Struttura a favore di residenti ASL CN1:

- di prestazioni di ricovero per il recupero dei tempi di attesa di utenti in lista d’attesa per ricovero;
- di prestazioni ambulatoriali, appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP quali preordinate al recupero dei tempi di attesa di residenti dell’ASL CN1.

ART. 2 – PRESTAZIONI DI RICOVERO

La Struttura effettuerà le prestazioni di ricovero dei pazienti inviati dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri secondo modalità concordate tra contraenti nei limiti del seguente fabbisogno:

INTERVENTO	DRG	REGIME	VALORE	CASI	TOTALE
EMORROIDECTOMIA	158	DH(ODS)	1.007,00	140	140.980,00
ERNIA INGUINALE	162	DH(ODS)	1.280,00	160	204.800,00
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	494	DH(ODS)	1.458,00	163	237.654,00
TOTALE				299	583.434,00

Importo Totale € 583.434,00.

ART. 3 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali dei residenti dell'ASL CN1 nei limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale:

<i>INTERVENTO</i>	<i>COD. PRESTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>	<i>CASI</i>	<i>TOTALE</i>
<i>VISITA CARDIOLOGICA (+ECG)</i>	<i>89.70</i>	<i>20,70 (32,30)</i>	<i>400</i>	<i>12.920,00</i>
<i>ECOCOLORDOPPLER CARDIACA</i>	<i>88.72.6</i>	<i>71,80</i>	<i>400</i>	<i>28.720,00</i>
<i>ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRA AORTICI</i>	<i>88.73.5</i>	<i>43,90</i>	<i>352</i>	<i>26.252,20</i>
<i>ECOCOLORDOPPLER DEI VASI PERIFERICI</i>	<i>88.77.2</i>	<i>43,90</i>	<i>351</i>	<i>25813,20</i>
		<i>TOTALE</i>	<i>696</i>	<i>72.501,70</i>

Importo Totale € 72.501,70.

L'accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e alla prenotazione effettuata direttamente dall'utente presso CUP e secondo modalità concordate tra contraenti.

ART. 4 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie conformi ai volumi definiti agli articoli 2 e 3.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte per far fronte ad eventuali recrudescenze della situazione emergenziale.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1

provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

ART. 5 – REQUISITI DEI SERVIZI

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro

confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rapporto tra l'ASL CN1 e il contraente è di titolarità autonoma in quanto il titolare è il soggetto sul quale ricadono le decisioni di fondo relativamente alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali degli interessati.

Infatti l'esercizio dell'attività che viene erogata dal contraente non è una "delega" da parte dell'ASLCN1, in quanto tale attività può essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati e accreditati e sottoposti alla specifica normativa di riferimento.

Il contraente agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati per conto dell'ASL CN1; il contraente ha l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione dello stesso.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di ASL CN1 e del contraente avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento

durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 al contraente è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. b) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato a fini diversi rispetto al presente contratto è precluso al contraente, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'ASL CN1 fornisce all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione (di ricovero, ambulatoriale) presso il contraente porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali. Analogamente anche il contraente rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce tutte le informazioni necessarie.

ART. 7 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non

	determina un correlato adeguamento dei valori totali indicati agli articoli 2 e 3. In	
	tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate	
	in misura compatibile con i suddetti valori.	
	Le richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero al contraente sono vincolate	
	dalla libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento	
	del fabbisogno indicato negli articoli 2 e 3.	
	Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura	
	della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo	
	informativo, ma non a fini remunerativi.	
	ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Per la produzione di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale viene	
	riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti del	
	fabbisogno di cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto.	
	La produzione ambulatoriale viene liquidata previa detrazione degli importi	
	incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.	
	La produzione effettuata è liquidata mensilmente, in relazione alle prestazioni	
	erogate, nella misura del 95% del valore delle stesse, salvo conguaglio entro il 30	
	aprile 2022 previa verifica da parte dell'ASL CN1 del rispetto di volumi e di tipologie	
	concordate.	
	La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL la rendicontazione della produzione	
	erogata nel mese precedente al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma	
	1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i.	
	inerenti la trasmissione di documenti, di cui all'art. 1 del medesimo decreto,	
	attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), ed emette fattura elettronica mensile	
	recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e tramessi dall'ASL.	

L'ASL CN1 effettua i pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall'ASL.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

ART. 9 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La struttura attesta che la produzione di ricovero di cui al presente contratto è congruo con la capacità produttiva complessiva riferita ai posti letto accreditati.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto.

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.

ART. 11 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'AO Santa Croce da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 12 – DURATA

Il contratto decorre dal 20.09.2021 sino al 31.12.2021.

ART. 13 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Dr Gianni BELLETTI

Dr Giuseppe GUERRA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.